

ODG: 41

PG: 17044/2004

Data Seduta: 22/03/04

Data inizio vigore: 01/01/2004

Il provvedimento è stato modificato dalle seguenti delibere:

Odg n.63 Pg.n. 34285/2006 Data seduta 27/03/06 Data inizio vigore 1/01/2006 Testo totalmente consolidato

Odg n.49 Pg.n. 32284/2007 Data seduta 23/02/2007 Data inizio vigore 1/01/2007 Testo totalmente consolidato

Odg. n. 85 Pg.n. 81110/2007 Data seduta 23/04/2007 Data inizio vigore 1/01/2007 Testo totalmente consolidato

Odg n. 213 Pg.n. 211569/2007 Data seduta 22/10/2007 Data inizio vigore 1/01/2008 eccetto art.33 comma 3 che entra in vigore il 3/11/2007 Testo totalmente consolidato

Odg n. 31 Pg.n 15487/2008 Data seduta 22/02/2008 Data inizio vigore 1/01/2008 Testo totalmente consolidato

Odg n. 236 Pg.n. 271369/2008 Data seduta 24/12/2008 Data inizio vigore 01/01/2009 Testo totalmente consolidato

Odg n. 237 Pg.n. 271370/2008 Data seduta 24/12/2008 Data inizio vigore 01/01/2009 Testo totalmente consolidato

Prog. n. 328 Pg. 299553/2010 Data seduta 28/12/2010 Data inizio vigore 01/01/2011 Testo totalmente consolidato

Prog. n. 84 Pg.n. 15931/2011 Data seduta 29/03/2011 Data inizio vigore 01/01/2011 Testo totalmente consolidato

Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico e per l'applicazione del relativo canone

INDICE

CAPO I	OCCUPAZIONI E RELATIVE CONCESSIONI
▪ art.1	Definizioni
▪ art.2	Domanda di occupazione e requisiti necessari
▪ art.3	Procedure e semplificazione
▪ art.4	Termini del procedimento
▪ art.5	Rilascio dell'atto di concessione
▪ art.6	Occupazioni d'urgenza
▪ art.7	Contenuto dell'atto di concessione
▪ art.8	Occupazioni abusive
▪ art.8bis	Occupazioni con passi carrabili
▪ art.9	Occupazioni con impianti pubblicitari
▪ art.10	Esposizione di merce
▪ art.11	Artisti di strada e mestieri artistici e girovagli
▪ art.12	Commercio su aree pubbliche in forma itinerante e mediante posteggio

- art.13 Occupazioni di spazi sottostanti e sovrastanti al suolo pubblico
- art.14 Autorizzazione ai lavori
- art.15 Occupazione con ponti, steccati, pali, ecc.
- art.16 Occupazioni con tende e tendoni
- art.17 Concessioni di suolo pubblico per l'esercizio del commercio
- art.18 Obblighi del concessionario
- art.19 Specificazione degli obblighi del concessionario in caso di occupazione effettuata con materiale inerte o di scarto ed in presenza di cantieri
- art.19bis Obblighi in presenza di cantieri su area pubblica o privata
- art.19ter Obblighi in presenza di lavori nel suolo e sottosuolo di proprietà comunale
- art.20 Manutenzione delle opere
- art.21 Rinnovo, proroga e rinuncia alla concessione
- art.22 Modifica sospensione e revoca della concessione
- art.23 Decadenza dalla concessione
- art.23bis Condizioni per la legittima continuazione dell'occupazione in caso di subentro

CAPO II CANONE DI CONCESSIONE

- art.24 Istituzione del canone
- art.25 Classificazione del suolo pubblico
- art.26 Determinazione della tariffa base
- art.27 Coefficienti moltiplicatori di specificità
- art.28 Determinazione del canone
- art.29 Agevolazioni
- art.30 Esenzioni
- art.30bis Agevolazione ex art.1 comma 86 Legge 549/95
- art.31 Modalità di applicazione del canone
- art.32 Soggetto passivo
- art.33 Versamento del canone per le occupazioni permanenti
- art.34 Versamento del canone per le occupazioni temporanee
- art.35 Riscossione del canone
- art.36 Omesso o insufficiente pagamento del canone entro la prevista scadenza
- art.36bis ipotesi di sospensione dell'attività in previsione della pronuncia di decadenza
- art.37 Recupero canone evaso e rimborsi
- art.38 Sanzioni
- art.39 Entrata in vigore ed abrogazione di precedenti disposizioni.

CAPO I
OCCUPAZIONI E RELATIVE CONCESSIONI

Art. 1

Definizioni

1. Con il termine "suolo pubblico" usato nel presente Regolamento si intende il suolo e relativo soprassuolo e sottosuolo appartenente al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, il suolo privato gravato di servitù di passaggio pubblico, nonché i tratti di strade non comunali ma ricompresi all'interno del centro abitato individuato a norma del Codice della Strada.
2. Le occupazioni di suolo pubblico si distinguono in permanenti e temporanee:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile aventi durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno, fatta eccezione per i cantieri edili e stradali, per i quali l'occupazione è da intendersi temporanea indipendentemente dalla durata.

Art. 2

Domanda di occupazione e requisiti necessari

1. Chiunque intenda occupare suolo pubblico deve farne apposita domanda al Comune. Sono fatte salve le procedure semplificate per casi particolari od eccezionali, comportanti inoltre all'Amministrazione di sola comunicazione o D.I.A. (denuncia inizio attività), disciplinate dal presente Regolamento.
2. In presenza di più domande intese ad ottenere l'occupazione del medesimo suolo pubblico, la concessione ad occupare viene accordata in base al criterio della priorità nella presentazione della domanda, fatto salvo l'assegnazione dei posteggi liberi in concessione decennale nei mercati e nelle fiere che è effettuata sulla base di una graduatoria ottenuta applicando i criteri definiti dalla Deliberazione di Giunta Regionale 26 luglio 1999 n. 1368, come integrati dal Regolamento dei mercati e delle fiere.
3. La domanda di occupazione legata all'effettuazione di lavori edili deve necessariamente contenere il riferimento al titolo legittimante l'intervento edilizio ovvero all'autocertificazione del richiedente nel caso si tratti di intervento di edilizia libera ai sensi dell'art. 4 della L.R. 26.11.2002, n. 31.
4. In caso di occupazioni relative al commercio in sede fissa e su area pubblica, alla somministrazione di alimenti e/o bevande in chiosco e ad edicole, l'essere in regola con il pagamento di eventuali analoghi canoni relativi alle annualità precedenti è requisito fondamentale per poter ottenere una concessione di suolo pubblico. Pertanto chi intenda fare domanda di occupazione di suolo pubblico dovrà necessariamente allegare ad essa apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui attestare il possesso di questo requisito. La concessione eventualmente rilasciata sulla base di una falsa dichiarazione sostitutiva è considerata (art.5 comma 3bis) come mai rilasciata ed espone il dichiarante concessionario, oltre alle relative conseguenze penali, alla contestazione dell'originaria abusività della sua occupazione con applicazione della relativa indennità, maggiorata di sanzioni ed interessi.

Art. 3

Procedure e semplificazione

1. Le procedure relative all'attivazione ed allo sviluppo dei procedimenti amministrativi prelusivi all'adozione dei provvedimenti di concessione di occupazione di suolo pubblico e privato con servitù di pubblico passaggio sono definite con specifici atti degli organi competenti, comunque nel rispetto dei principi di semplificazione dell'attività amministrativa dettati dall'art. 20 della Legge 15 marzo 1997, n. 59.

2. Le procedure definite secondo quanto previsto dal precedente comma 1 devono tener conto dei passaggi istruttori interni ed esterni all'Amministrazione comunale, precisando i casi nei quali essi abbiano rilevanza obbligatoria.
3. In ogni caso deve essere garantita tempestiva informazione al richiedente in ordine allo sviluppo del procedimento relativo al provvedimento di concessione, qualora lo stesso presenti particolari problematiche, al fine di assicurare all'interessato l'intervento nel procedimento stesso con l'utilizzo degli strumenti previsti dalla normativa vigente.
4. Con atto dirigenziale possono essere stipulati accordi ex. Art.11 Legge 241/90 sostitutivi del provvedimento autorizzativo finale, inerenti la facoltà di presentare, in luogo dell'istanza, una D.I.A. (denuncia di inizio attività) alla quale non consegue un atto autorizzativo finale. I singoli accordi definiranno puntualmente tutte le modalità organizzative ed operative inerenti la D.I.A..

Art. 4

Termini del procedimento

1. Fatto salvo quanto eventualmente disposto da specifiche disposizioni di legge o di regolamento, gli uffici preposti al rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni all'occupazione provvedono entro trenta giorni dalla presentazione della domanda.
2. In relazione a particolari tipologie di occupazioni di suolo pubblico, comportanti sviluppi procedurali semplificati, con deliberazione della Giunta adottata secondo quanto previsto dal precedente art. 3, comma 1, possono essere stabiliti termini ridotti od abbreviati per lo sviluppo del procedimento.

Art. 5

Rilascio dell'atto di concessione

1. L'autorità competente, accertate le condizioni favorevoli, rilascia l'atto di concessione ad occupare il suolo pubblico. Nell'atto di concessione relativo ad un'occupazione per l'effettuazione di lavori edili sono espressamente riportati anche i riferimenti che l'occupante è tenuto ad indicare nella sua domanda di occupazione ai sensi dell'art. 2, comma 3.
2. E' fatto obbligo al concessionario di presentarsi presso il competente ufficio per ritirare l'atto di concessione prima del giorno da egli indicato, nella sua stessa richiesta di concessione, quale data di inizio dell'occupazione. Il mancato tempestivo ritiro dell'atto di concessione espone all'irrogazione della sanzione correlata alla violazione della prescrizione di cui all'art.18 comma 2 lett.a) [obbligo di esibizione della concessione] di questo Regolamento.
3. La concessione si intende comunque rilasciata ad ogni effetto a decorrere dal giorno indicato dal concessionario quale data di inizio dell'occupazione. Con riferimento a tale data è quantificato il canone dovuto ed è autorizzata l'occupazione oggetto della concessione.
- 3bis.L'efficacia della concessione è subordinata al possesso in capo al concessionario del requisito della regolarità del pagamento di eventuali canoni pregressi afferenti il suolo pubblico del Comune di Bologna (di cui all'art.2 comma 4). Ove detto requisito risultasse carente, la concessione - rilasciata su falsi presupposti - perderà efficacia retroattivamente, ovvero a decorrere dalla data di rilascio; la relativa occupazione sarà da considerare fin dall'origine senza titolo, e quindi abusiva ad ogni effetto.
4. Il concessionario è tenuto ad iniziare l'occupazione entro 2 mesi dalla data indicata in concessione quale data d'inizio della occupazione. Tale termine è ridotto a 15 giorni se trattasi di occupazione con attrezzature non stabilmente infisse al suolo. In caso di violazione di questa prescrizione, il Comune può dichiarare la decadenza del concessionario dal diritto di occupare lo spazio concessogli (art.23 comma 2 lett.b).

5. Il concessionario che non proceda all'occupazione senza aver tempestivamente comunicato al Comune l'eventuale motivata rinuncia, resta comunque tenuto al pagamento del canone quantificato nell'atto di concessione.

6. Per il rilascio degli atti di autorizzazione amministrativa e concessione suolo pubblico nei mercati e fiere si rinvia al Regolamento dei mercati e delle fiere.

6 bis. abrogato.

7. La concessione si intende accordata per le occupazioni occasionali di cui all'art.30 a seguito di comunicazione scritta all'Ufficio competente per territorio da darsi almeno dieci giorni prima dell'occupazione per le verifiche del caso.

8. In caso che la verifica evidenzi impedimenti all'occupazione, l'ufficio provvederà ad informarne tempestivamente all'interessato anche tramite fax, telefono, ecc. Copia della comunicazione, in quanto titolo giustificativo dell'occupazione, deve essere conservato presso il luogo in cui si verifica l'occupazione stessa per essere esibita agli agenti addetti al controllo.

9. Per le luminarie natalizie è richiesta la comunicazione prevista dall'art.11 del Regolamento di Polizia Urbana da darsi almeno 30 gg. prima della manifestazione. La comunicazione non è richiesta per le occupazioni di pronto intervento e per quelle momentanee di cui ai numeri 3) e 4) della lettera e) dell'art. 30 che non modificano la circolazione. Se l'occupazione interessa la sede stradale l'interessato ha l'obbligo di osservare gli artt.30 e seguenti del Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada.

Art. 6

Occupazioni d'urgenza

1. Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata senza la necessità di specifico atto autorizzativo. L'interessato ha tuttavia l'obbligo di darne immediata comunicazione al competente ufficio comunale, alla Centrale Radio Operativa della Polizia Municipale ed all'Ufficio Entrate (o, se presente, al Concessionario affidatario della gestione del canone di occupazione suolo pubblico), via fax o telegramma, completa della tipologia dei lavori e della superficie occupata. La durata di tali interventi non può essere superiore alle 48 ore, salvo quanto disposto al successivo comma 3.

2. Entro 48 ore dal termine dei lavori di pronto intervento l'interessato ha l'obbligo di fornire al competente Ufficio Entrate (o, se presente, al suddetto Concessionario), copia dell'avvenuto pagamento del canone di occupazione suolo pubblico.

3. Qualora l'intervento urgente necessiti di un tempo superiore alle 48 ore, l'interessato dovrà presentare tempestivamente domanda a sanatoria di occupazione suolo pubblico al competente ufficio comunale, riferita alla complessiva durata dell'intervento (ivi compresa la durata del pronto intervento).

4. L'Amministrazione provvede ad accertare se esistevano le condizioni di urgenza. In caso negativo l'occupazione è considerata abusiva a tutti gli effetti anche sanzionatori. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto al riguardo dall'art.30 e seguenti del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada.

Art. 7

Contenuto dell'atto di concessione

1. Nell'atto di concessione sono indicate: la durata della occupazione esplicitando il giorno d'inizio e di fine della stessa, la misura dello spazio concesso, le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione nonché l'ammontare del canone dovuto.

2. Ogni atto di concessione si intende subordinato all'osservanza delle prescrizioni sotto riportate di carattere generale, oltre a quelle di carattere tecnico e particolare da stabilirsi di volta in volta a seconda delle caratteristiche delle concessioni.

3. La concessione viene sempre accordata:

- a termine, per la durata massima di anni 29;
- senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dai depositi permessi;
- con facoltà da parte dell'Amministrazione Comunale di imporre nuove condizioni.

4. Resta a carico del concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possono essere arrecati e contestati da terzi per effetto dalla concessione.

5. Al termine della concessione il concessionario avrà l'obbligo di eseguire a sue cure e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo pubblico in pristino nei termini fissati dall'Amministrazione Comunale. Quando l'occupazione, anche senza titolo, riguardi aree di circolazione costituenti strade ai sensi del Nuovo Codice della Strada (D.L. 30.4.1992 n. 285 e successive modificazioni) è fatta salva l'osservanza delle prescrizioni dettate dal Codice stesso e dal relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione (D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modifiche), e in ogni caso l'obbligatorietà per l'occupante di non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni. A tal fine l'occupante è tenuto a garantire, anche in presenza di eventuali deroghe, uno spazio per il transito pedonale non inferiore a 120 centimetri.

Art. 8

Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione comunale sono considerate abusive.

2. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:

- difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione;
- che si protraggono oltre il termine di loro scadenza senza che sia intervenuto rinnovo o proroga della concessione, ovvero oltre la data di revoca o di estinzione della concessione medesima;
- relative alla concessione rilasciata a chi abbia falsamente auto-dichiarato il possesso del requisito di cui al comma 4 dell'art.2.

3. In tutti i casi di occupazione abusiva, l'Amministrazione Comunale, previa contestazione delle relative violazioni, ordina agli occupanti la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo. Decorso inutilmente il tempo all'uopo assegnato, l'Amministrazione provvede direttamente a rimuovere i materiali, che vengono sequestrati, a spese degli interessati e fatta salva ogni pretesa risarcitoria relativa a pregiudizi, materiali e non, che ne derivassero.

4. Si considerano permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive che non presentano detto carattere di stabilità si considerano temporanee e si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto da competente pubblico ufficiale.

5. In caso di occupazione abusiva l'occupante è tenuto a corrispondere al Comune, in luogo del canone, un'indennità pari al canone maggiorato del 50%, come previsto dall'art.32 comma 2 di questo Regolamento. Inoltre l'occupazione abusiva è sanzionata con l'applicazione della sanzione di cui all'art.38 comma 4 del medesimo regolamento.

Art. 8 bis

Occupazioni con passi carrabili

1. Le occupazioni con passi carrabili regolarmente autorizzati ai sensi del vigente regolamento comunale sono assoggettate al canone, previa determinazione della relativa superficie sulla base della loro larghezza e profondità di un metro convenzionale. Nel caso di passi carrabili a raso questa viene computata come ampiezza dello stesso varco carrabile misurata sul confine della proprietà privata, per la profondità di un metro convenzionale. Nei casi di passi carrabili di tipo leggero o pesante, la larghezza da considerare sarà la distanza tra i voltatesta.
2. Ove il titolare non abbia più interesse ad utilizzare il passo carrabile, può ottenere la revoca con apposita domanda al Settore Mobilità Urbana. Il ripristino dell'assetto stradale è effettuato a cura e spese del titolare stesso.
3. Ai sensi dell'art. 46 comma 3 del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada nella zona antistante al passo carrabile regolarmente autorizzato vige il divieto di sosta segnalato con apposito cartello. Al fine di permettere le manovre di ingresso e uscita dal passo carrabile possono essere autorizzati sistemi di protezione di suddetto accesso con l'attuazione di provvedimenti influenti sull'assetto del traffico urbano (ad es. modifica della sosta esistente) solo nei casi previsti dall'apposito regolamento comunale. In tali casi è possibile autorizzare il titolare del passo carrabile alla realizzazione di segnaletica orizzontale (zebrature) atta ad evidenziare l'area di manovra, secondo le modalità indicate nell'atto autorizzativo. Queste zebrature così definite vengono assoggettate al pagamento di un canone che si somma a quello del passo carrabile definito al punto 1. Ai fini del dimensionamento necessario al calcolo del canone, per quanto attiene alle zebrature, si considerano le stesse con una profondità standard pari ad un metro per tutto il loro sviluppo lineare, ivi comprese le zebrature eventualmente realizzate sul lato stradale opposto al passo carrabile. La sosta sulle zebrature non comporta comunque la rimozione del veicolo.

Art. 9

Occupazioni con impianti pubblicitari

1. Le occupazioni con impianti pubblicitari installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune sono disciplinate nei presupposti, modalità di ottenimento e determinazione del canone alla stregua della specifica normativa legislativa e regolamentare disciplinante la materia pubblicitaria.

Art. 10

Esposizione di merce

1. L'esposizione di merci, consentita limitatamente a frutta, verdura, piante, fiori, libri e riviste, al di fuori degli esercizi di vendita, quando costituisca occupazione di suolo pubblico, è soggetta a concessione comunale, non potrà essere localizzata sulla carreggiata stradale e dovrà sempre consentire il passaggio dei pedoni, nel rispetto delle misure minime previste dal vigente Codice della Strada.

1 bis. Il dispositivo del comma precedente non si applicherà per le concessioni vigenti.

1 ter. Possono essere consentite deroghe a quanto previsto dai commi precedenti nell'ambito dei Progetti di valorizzazione commerciale.

Art. 11

Artisti di strada e mestieri artistici e girovaghi

Articolo abrogato

Art. 12

Commercio su aree pubbliche in forma itinerante e mediante posteggio

1. Per le modalità di esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante e mediante posteggio si rinvia al Regolamento dei mercati e delle fiere.
2.
1 bis. E' in facoltà dell'Amministrazione competente di imporre l'uso di banchi attrezzature e materiali particolari in considerazione delle caratteristiche dei luoghi o al fine di caratterizzare l'area da occupare, così come è facoltà dell'Amministrazione vietare l'uso di banchi, attrezzature e materiali che sono in contrasto con le caratteristiche peculiari dei luoghi in cui è stata autorizzata l'occupazione.

Art. 13

Occupazioni di spazi sottostanti e sovrastanti al suolo pubblico

1. Per collocare, anche in via provvisoria, fili telegrafici, telefonici, elettrici, cavi ecc. nello spazio sottostante o sovrastante al suolo pubblico, così come per collocare festoni, luminarie, drappi decorativi o pubblicitari e simili arredi ornamentali è necessario ottenere la concessione comunale.
2. L'autorità competente detta le prescrizioni relative alla posa di dette linee e condutture, riguardanti il tracciato delle condutture, l'altezza dei fili dal suolo, il tipo dei loro sostegni, la qualità dei conduttori, ecc.
3. L'occupazione del sottosuolo relativamente agli interventi contemplati nel "Regolamento per l'esecuzione di interventi nel sottosuolo stradale di proprietà comunale" approvato con deliberazione consiliare O.d.G. 76 del 30.03.1998 è disciplinata alla stregua del Regolamento stesso in quanto costituente normativa speciale.

Art. 14

Autorizzazione ai lavori

1. Quando sono previsti lavori che comportano la manomissione del suolo pubblico, il permesso di occupazione è sempre subordinato al possesso dell'autorizzazione ai lavori.

Art. 15

Occupazione con ponti, steccati, pali, ecc.

1. Le occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno, scale aeree, ecc. sono soggette alle disposizioni del presente Regolamento salvo che si tratti di occupazioni occasionali di pronto intervento, per piccole riparazioni, per lavori di manutenzione o di allestimento di durata non superiore a 6 ore previste al numero 3) della lettera d) dell'art. 30 del presente Regolamento.

Art. 16

Occupazioni con tende e tendoni

1. Per collocare tende, tendoni e simili sopra l'ingresso dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi negli sbocchi e negli archi di porticato è richiesta l'autorizzazione comunale. Per ragioni di arredo urbano l'Autorità competente può disporre la sostituzione di dette strutture che non siano mantenute in buono stato. Le autorizzazioni e le concessioni relative vengono rilasciate in conformità allo speciale Regolamento che disciplina la materia.

Art. 17

Concessioni di suolo pubblico per l'esercizio del commercio

1. Le concessioni, anche temporanee, ad uso commerciale, sono date sotto la stretta osservanza delle disposizioni della Legge 28.3.1991 n. 112 e del relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.M. n. 248 del 4.6.1993.
2. L'Amministrazione con proprio provvedimento individua le aree pubbliche sulle quali è vietato il commercio in forma itinerante.
3. E' in facoltà dell'Autorità competente vietare l'uso di banchi, attrezzature e materiali che sono in contrasto con le caratteristiche peculiari dei luoghi in cui è stata autorizzata l'occupazione.

Art. 18

Obblighi del concessionario

1. Le concessioni sono rilasciate a titolo personale e non è consentita la cessione; si intendono in ogni caso accordate senza pregiudizio dei diritti di terzi, con l'obbligo da parte del concessionario di rispondere in proprio di tutti i danni, senza riguardo alla natura e all'ammontare dei medesimi, che in dipendenza dell'occupazione dovessero derivare a terzi.
2. Il concessionario ha l'obbligo di osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari in materia e, nella esecuzione dei lavori connessi alla occupazione concessa, deve osservare le norme tecniche e pratiche previste in materia dalle leggi, dai regolamenti e dagli usi e consuetudini locali. In particolare, oltre a rispettare le condizioni e le prescrizioni imposte con l'atto di concessione, l'interessato è tenuto:
 - a) ad esibire, a richiesta degli addetti comunali, l'atto comunale che autorizza l'occupazione, unitamente alle attestazioni dell'avvenuto pagamento del canone ed eventuali oneri accessori dovuti; nel caso di occupazione per cantiere edile, di esporre sulla recinzione, o comunque in maniera ben visibile dall'esterno, copia dell'ordinanza che autorizza l'occupazione stessa;
 - b) a mantenere in condizione di ordine e pulizia l'area che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti prodotti;
 - c) a provvedere, a proprie spese, al ripristino della pavimentazione stradale nel caso in cui dalla occupazione siano derivati danni alla pavimentazione medesima.
 - d) a non arrecare disturbo o molestia al pubblico ed intralcio alla circolazione;
 - e) ad evitare scarichi e depositi di materiali sull'area pubblica non consentiti dall'Autorità Comunale;
 - f) ad evitare scarichi di acqua sull'area pubblica e, in caso di assoluta necessità, provvedere alla loro canalizzazione, rispettando le norme igieniche richieste dalla situazione dei luoghi od imposte dal Comune o da altre Autorità;
 - g) a collocare adatti ripari, per evitare spargimenti di materiali sui suoli adiacenti pubblici e privati a predisporre mezzi necessari atti ad evitare sinistri e danni ai passanti, per i quali il Comune non assume alcuna responsabilità.

h) nel caso di scavi che interessino aree di pertinenza di esemplari arborei ad osservare le ulteriori disposizioni specifiche, anche a tutela della pubblica incolumità, definite in dettaglio con apposito atto dirigenziale del Settore competente.

Art. 19

Specificazione degli obblighi del concessionario in caso di occupazione effettuata con materiale inerte o di scarto ed in presenza di cantieri

1. Quando per l'esecuzione di lavori e di opere sia indispensabile occupare il suolo pubblico con pietriccio, terra di scavo e materiale di scarto, nel permesso dovranno essere indicati i modi dell'occupazione e i termini per il trasporto dei suddetti materiali negli appositi luoghi di scarico.
2. I cantieri devono essere mantenuti in ordine secondo le prescrizioni dei regolamenti comunali e per il tempo necessario alla realizzazione delle opere relative. In particolare il concessionario ha l'obbligo di:
 - a) mantenere in ordine il cantiere, il materiale inerte (sabbia, ghiaia ecc.) deve essere conservato all'interno dell'area concessa e protetto dall'accesso di persone o animali;
 - b) evitare l'uso di materiale arrugginito;
 - c) proteggere adeguatamente tutte le parti sporgenti contundenti, al fine di garantire l'incolumità dei passanti;
 - d) realizzare i ponteggi e le paratie di cantiere in genere, quando posizionate in prossimità di un portico, con materiale che permetta l'introspezione visiva all'interno del portico stesso;
 - e) evitare depositi liquidi scoperti, in particolare fuori dall'orario di lavoro;
 - f) evitare di utilizzare l'area di cantiere per accatastamento protratto nel tempo di materiale improprio o materiale di risulta derivante da demolizioni/scavi.
3. Nel caso di cantieri abbandonati o messi in opera senza osservare le norme previste, anche nel rispetto della sicurezza ed il decoro, l'Amministrazione comunale intima al concessionario di adempiere entro un congruo termine. Qualora l'inadempimento persista alla scadenza del termine predetto, l'Amministrazione interviene in sostituzione del concessionario per eliminare situazioni di pericolo, anche con interventi temporanei, addebitando il relativo costo al concessionario.

Art. 19 bis

Obblighi in presenza di cantieri su area pubblica o privata

1. Le sedi stradali interessate dal cantiere e le zone limitrofe entro un raggio di 500 metri, dovranno essere mantenute in condizioni di sicurezza tali da garantire una pubblica viabilità sicura e priva di insidie o trabocchetti per gli utenti.
2. A tale fine il concessionario o, in assenza di atto di concessione, il Direttore Lavori in relazione all'area sopra indicata devono:
 - a) garantire il decoro e la pulizia rispetto al passaggio e/o attraversamento di veicoli e mezzi d'opera afferenti al cantiere;
 - b) assicurare la manutenzione dei tratti di strada interessati dal transito dei veicoli pesanti e non, dotandosi dei mezzi idonei. Pertanto, oltre al mantenimento ed ai necessari ripristini del tratto di carreggiata comunale direttamente interessata dal transito dei mezzi d'opera, la rete viaria sopra indicata non dovrà essere interessata da terra di scavo, liquami o altri materiali anche di scarto;
 - c) vigilare e ripulire le parti contigue all'area occupata da eventuale materiale ivi presente che andrà collocato in adatti ripari;

- d) ripulire al termine dell'orario di lavoro le parti contigue all'area occupata da eventuale materiale ivi presente;
- e) curare la pronta rimozione delle tali situazioni di pericolo e vigilare sul transito dei mezzi a qualunque titolo interessanti l'area di lavoro del cantiere oltre che sul loro stato nella fase di impegno della sede stradale in entrata e in uscita dall'area stessa;
- f) collocare adatti ripari, per evitare spargimenti di materiali sui suoli adiacenti pubblici e privati e predisporre mezzi necessari atti ad evitare sinistri e danni ai passanti, per i quali il Comune non assume alcuna responsabilità.
3. Non sono consentiti scarichi e depositi di materiali sull'area pubblica non previsti dall'Autorità Comunale.
4. Viene fatto salvo in ogni caso il diritto da parte del Comune di richiedere al concessionario il risarcimento dei danni eventualmente causati a terzi o la manleva da ogni richiesta pervenuta.

Art. 19 ter

Obblighi in presenza di lavori nel suolo e sottosuolo di proprietà comunale

1. Tutti i soggetti che eseguono interventi di qualunque tipo nel suolo/sottosuolo comunale che comportano rottura dell'area stradale, per un numero superiore a 30 interventi/anno o di importo superiore a 20.000 €/cad., costituiscono una fidejussione a prima richiesta a garanzia della corretta esecuzione dei lavori e del rispetto dei programmi temporali concordati con il Comune.
- 2 In particolare la fidejussione garantisce il Comune nei casi di:
- a) prestazioni totalmente o parzialmente non eseguite;
 - b) prestazioni eseguite in modo difforme dalla normativa vigente in materia e dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi;
 - c) prestazioni eseguite in ritardo rispetto ai tempi autorizzati, pianificati o richiesti.
3. L'importo della fideiussione è determinato nel 50% del valore complessivo dei lavori che mediamente vengono realizzati nel corso di un anno - comprensivi di opere di scavo, reinterro e ripristino di 1° e 2° tempo - oppure al 100% del valore del singolo intervento che superi la soglia sopra indicata al comma 1.
4. Tale garanzia deve essere ripristinata nel suo ammontare, nel caso di sua escussione totale o parziale da parte del Comune e deve essere mantenuta sino ad avvenuta accettazione di fine lavori degli interventi programmati, fatti salvi futuri ed eventuali cedimenti del riempimento dello scavo ed ammaloramenti delle pavimentazioni nonché i cosiddetti "vizi occulti".
5. Tutti i soggetti che eseguono interventi nel suolo/sottosuolo comunale che comportano rottura dell'area stradale hanno comunque la facoltà di stipulare accordi con l'Amministrazione Comunale, al fine di far eseguire direttamente le opere di ripristino di 2° tempo dell'area stradale (come da vigente regolamento per gli interventi nel sottosuolo) all'Impresa affidataria del contratto di manutenzione del patrimonio stradale comunale.
6. Con successivo provvedimento dirigenziale del Direttore del Settore Lavori Pubblici verranno specificate nel dettaglio le casistiche e le modalità applicative del presente articolo.

Art. 20

Manutenzione delle opere

1. La manutenzione delle opere, eseguite negli spazi ed aree pubbliche e loro pertinenze, formanti oggetto della concessione, è sempre e comunque a carico del concessionario.
2. Qualora i lavori di manutenzione richiedano interventi straordinari, tali da modificare le caratteristiche e l'estetica dell'opera, il concessionario, prima di dar corso ai lavori, deve essere autorizzato dal Comune.

Art. 21

Rinnovo, proroga e rinuncia alla concessione

1. Il concessionario, qualora intenda rinnovare la concessione di occupazione permanente, deve inoltrare apposita richiesta al Comune nel termine perentorio di tre mesi prima della scadenza della concessione in atto.
2. La richiesta intesa ad ottenere una proroga della concessione di occupazione temporanea deve essere presentata almeno quindici giorni prima della scadenza, riducibili a sette giorni per lavori di durata inferiore o pari a sette giorni, fatto salvo quanto previsto dai commi 5 e 6 dell'art. 6 del Regolamento per la disciplina di installazione e gestione di dehors circa la durata del procedimento.
3. La richiesta intesa ad ottenere proroga di concessione per l'occupazione temporanea del suolo pubblico potrà essere concessa due sole volte per il medesimo intervento edilizio, a seguito della presentazione di richiesta indicante le motivazioni tecniche e di fatto da parte della direzione lavori per i cantieri edili e stradali e fatta salva la tutela di altri interessi pubblici e privati concomitanti.
4. Sia in caso di occupazioni permanenti che temporanee il concessionario può porre termine al rapporto concessorio prima della sua scadenza, con apposita comunicazione di rinuncia all'occupazione. Nel caso di occupazione temporanea il suo eventuale diritto al rimborso del canone già corrisposto decorre dal giorno successivo a quello di presentazione della rinuncia. Non si fa luogo ad alcun rimborso in caso di rinuncia ad una concessione permanente, fermo quanto previsto dall'art.31 comma 8 e dall'art.37 comma 4.

Art.22

Modifica sospensione e revoca della concessione

1. Il Comune, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, può modificare, sospendere o revocare, in qualsiasi momento, il provvedimento di concessione rilasciato, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo.
2. In caso di revoca della concessione o di scadenza della medesima, il concessionario deve provvedere, a propria cura e spese, a rimettere ogni cosa nel pristino stato con immediatezza e comunque entro il termine stabilito dal Comune. In mancanza, vi provvede il Comune a spese del concessionario.
- 2 bis. Il Comune dispone la revoca della concessione per l'occupazione di suolo pubblico, con conseguente obbligo di rimozione e rimessa in pristino stato a cura e spese del concessionario, qualora lo stesso non provveda alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti o delle opere eseguite negli spazi ed aree pubbliche e loro pertinenze, formanti oggetto della concessione .

Art. 23

Decadenza dalla concessione

1. Il concessionario decade dal diritto di occupare lo spazio concessogli qualora:
 - a) non rispetti le condizioni imposte con l'atto di concessione;
 - b) non osservi le norme stabilite dalla legge e dai Regolamenti comunali;
 - c) abrogata;
 - d) sia stata revocata, annullata o abbia perso efficacia l'autorizzazione amministrativa per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche;
2. La pronuncia di decadenza della concessione può essere pronunciata d'ufficio:

- a) in caso di omesso o parziale pagamento del canone - con relativi interessi e sanzioni - entro i 30 giorni dalla notifica del sollecito di cui all'art.36 comma 1 di questo regolamento;
- b) nell'ipotesi di cui all'art.5 comma 4 del Regolamento;
- c) in caso di violazione delle norme relative al divieto di subconcessione;
- d) in caso di uso diverso della occupazione rispetto a quello per il quale è stata rilasciata la concessione.

3. La pronuncia di decadenza di cui al precedente comma 2 comporta la cessazione degli effetti del provvedimento concessorio con effetto dal momento in cui viene pronunciata.

Art.23bis

Condizioni per la legittima continuazione dell'occupazione in caso di subentro

1. Nel caso di concessione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, di espositori di merci, di somministrazione alimenti e bevande o edicola in chiosco, al subentrante è consentita la continuazione dell'occupazione quando ricorrano entrambe le seguenti condizioni:

- a) la richiesta di subingresso del subentrante, da presentarsi al Settore competente;
- b) la regolarità del pagamento dei canoni pregressi (relativi all'occupazione oggetto di cessione) ed eventuali oneri accessori.

2. La condizione di cui alla lett.b) dovrà essere attestata dal subentrante mediante esibizione delle relative ricevute di versamento o mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal concessionario cedente.

3. Al fine di poter essere in grado di dimostrare il ricorrere di tale condizione il subentrante dovrà pertanto farsi consegnare in copia dal cedente le ricevute di versamento relative ai canoni pregressi o farsi rilasciare apposita dichiarazione sostitutiva da esibire al Comune.

4. In caso di concessione rilasciata sulla base della falsa dichiarazione sostitutiva si applica quanto previsto dal precedente comma 3bis.

5. Per i limiti al subentro determinati dall'eventuale provvedimento di sospensione si rinvia all'art.36bis comma 3 di questo regolamento.

CAPO II

CANONE DI CONCESSIONE

Art. 24

Istituzione del canone

1. Il Comune di Bologna, avvalendosi della facoltà di cui all'art.3, comma 149, lettera h), della Legge 662/1996 e secondo quanto disposto dall'art.63 del D. Lgs. 446/1997, assoggetta a far tempo dall'1.1.1999 l'occupazione sia permanente che temporanea delle strade, aree e dei relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, nonché delle aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge, al pagamento di un canone da parte del titolare del relativo atto di concessione. Ai fini in parola sono considerati comunali anche i tratti di strada non appartenenti al Comune individuati a norma dell'art. 1, comma 7, del D. Lgs. 30.4.1992 n. 285.

Art. 25

Classificazione del suolo pubblico

1. Ai fini dell'applicazione del canone il suolo pubblico viene classificato nelle seguenti categorie di importanza:

Categoria 1 - zona compresa entro i viali di circonvallazione questi inclusi

La zona individua il centro storico. Gli interventi di valorizzazione del relativo tessuto urbano, le misure di contenimento del traffico, il pregio architettonico dell'insieme, la presenza di monumenti e bellezze artistiche, la funzione di polo istituzionale e culturale oltre che commerciale e terziario qualificato integrato in un quartiere storicamente residenziale, il flusso turistico, le condizioni di vivibilità e redditività, fanno della zona un'area di particolare importanza e ne giustificano una considerazione unitaria e distinta rispetto al restante territorio cittadino.

Categoria 2 - zona esterna ai viali di circonvallazione

Comprende tutto il restante territorio comunale. Gli elementi che concorrono a determinare l'importanza di una zona ai fini dell'applicazione del canone di concessione, presi in considerazione per la valutazione quali la maggiore o minore centralità, l'intensità abitativa, le presenze commerciali, la densità di traffico pedonale e veicolare, il flusso turistico ecc., portano a ritenere sostanzialmente omogenea la zona di cui trattasi. La conformazione del tessuto urbano che non presenta variazioni significative tra prima e seconda periferia e la facilità degli spostamenti rendono praticamente irrilevanti le differenze, pur rilevabili tra zona e zona, astrattamente idonee a incidere sul valore della disponibilità di un'area rispetto ad un'altra.

Art. 26

Determinazione della tariffa base

1. Sulla base dei criteri previsti dalla legge (art. 3, comma 149, lett. h) L. 662/1996 e art. 63, comma 2, lett. c), D. Lgs. 446/1997) e quindi avuto riguardo, oltre che delle esigenze di bilancio, alle classificazioni del suolo pubblico di cui al precedente articolo, al valore economico della disponibilità delle aree in relazione al tipo di attività che vi viene svolta, al sacrificio imposto alla collettività per la rinuncia all'uso pubblico dell'area stessa, si stabilisce la seguente tariffa base:

a) Occupazioni permanenti

- tariffa annua Euro 69,73 per metro quadrato o metro lineare se l'occupazione ricade in categoria 1;
- tariffa annua Euro 30,99 per metro quadrato o metro lineare se l'occupazione ricade in categoria 2;

b) Occupazioni temporanee

- tariffa giornaliera Euro 0,74 per metro quadrato o metro lineare se l'occupazione ricade in categoria 1;
- tariffa giornaliera Euro 0,31 per metro quadrato o metro lineare se l'occupazione ricade in categoria 2.

Art. 27

Coefficienti moltiplicatori di specificità

1. Alla tariffa base come determinata nel precedente articolo, per le specifiche attività sotto elencate, si applicano i coefficienti moltiplicatori appresso indicati:

OCCUPAZIONI PERMANENTI

	COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI
--	-----------------------------

TIPOLOGIA DI ATTIVITA'	
Occupazioni concesse per l'esercizio di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande o ad esse funzionali a carattere stagionale risultante dalla licenza	0.70
Passi carrabili :	
▪ se l'occupazione ricade in categoria 1	⇒ 0,74
▪ se l'occupazione ricade in categoria 2	⇒ 1

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

TIPOLOGIA DI ATTIVITA'	COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI
edili	1.20
Interventi manutentivi dei servizi pubblici a rete	1.20
Passi carrabili :	
▪ se l'occupazione ricade in categoria 1	⇒ 0,74
▪ se l'occupazione ricade in categoria 2	⇒ 1

Art. 28

Determinazione del canone

1. Il canone è determinato sulla base della tariffa di cui ai precedenti artt. 26 e 27 con riferimento alla durata e alla superficie dell'occupazione.
2. Le occupazioni permanenti scontano il pagamento di un canone per anno solare, indipendentemente dalla data di inizio o di termine delle stesse.
3. Le occupazioni temporanee sono soggette al pagamento di un canone giornaliero conteggiato sulla base del numero dei giorni risultanti fra la data di inizio e quella di fine concessione.

Art. 29

Agevolazioni

1. Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali, sportive o ricreative e per quelle poste in essere con installazione di attrazioni giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante la tariffa base è ridotta dell'80 per cento.
2. Per occupazioni ritenute di particolare interesse pubblico il Direttore di Settore può accordare riduzioni del canone fino alla sua totale esenzione.
- 2 bis. Per le occupazioni realizzate con passi carrabili regolarmente autorizzati nei distretti industriali previsti dagli strumenti urbanistici che attualmente sono Roveri e Bargellino la tariffa base è ridotta del 50 per cento.

Art. 30

Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:

a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi, dalle O.N.L.U.S., da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art.87, comma 1, lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;

c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;

d) le parti comuni dei mercati coperti purché non siano effettivamente occupate;

e) le seguenti occupazioni occasionali:

1) occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, assistenziali, celebrative e del tempo libero non comportante attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 24 ore;

2) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al vigente Regolamento di Polizia Urbana;

3) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore a 6 ore;

4) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi o effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché non siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili e di durata non superiore a 24 ore (compreso allestimento e sgombero);

5) occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es.: potatura alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore;

6) occupazioni effettuate dagli artisti di strada (cantautore, suonatore, funambolo, ecc.).

7) occupazioni (della durata massima di 48 ore consecutive) effettuate per la raccolta di firme, per vendite di beneficenza e per attività promozionali e di allestimento di prodotti senza vendita ed aventi ad oggetto spazi pubblici.

8) i passi carrabili destinati esclusivamente a persone cui sia stata riconosciuta la disabilità ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 104/92 ed appositamente contrassegnati.

2. Sono esonerate dal pagamento del canone le occupazioni con autovetture adibite al trasporto pubblico o privato nelle aree pubbliche a ciò destinate.

3. Il canone non si applica alle occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-window e simili infissi di carattere stabile; con griglie, vetrocementi, intercapedini e simili; con tende o simili, fisse o retrattili e per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi a rete.

4. Sono altresì esonerati dall'obbligo al pagamento del canone coloro i quali promuovono manifestazione od iniziative a carattere politico purché l'area occupata non ecceda i 20 metri quadrati.

5. A decorrere dal 01/01/2009 sono esentati dal pagamento del canone le sale cinematografiche del centro storico e le monosale della periferia, secondo quanto concordato nella convenzione siglata tra Comune di Bologna ed A.N.E.C. in data 23/09/2008 per la tutela delle sale cinematografiche del centro storico e delle monosale della periferia (convenzione rep.n.206395/2008, approvata con delibera della Giunta Comunale P.G. n.206623/08 del 02/09/2008).

Art.30 bis
Agevolazione ex art.1 comma 86 Legge 549/95

1. Ai sensi dell'art.1 comma 86 legge 549/95, a decorrere dal 01/01/2009 a favore degli esercizi commerciali ed artigianali aventi la propria sede operativa sulle strade precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre 6 mesi è prevista l'esenzione al 100% dal pagamento (o corrispondente rimborso) del canone per l'occupazione di suolo pubblico (C.O.S.A.P.) relativo alle occupazioni realizzate con tavolini, sedie e altri oggetti atti a delimitare lo spazio occupato (fioriere e simili) purché tali occupazioni risultino regolarmente assentite dai competenti uffici comunali.
2. I requisiti (tassativi) per beneficiare della suddetta esenzione sono i seguenti, con la precisazione che ha titolo per chiedere ed ottenere l'esenzione solo chi contestualmente li possiede tutti:
 - a) essere titolare di un'attività commerciale o artigianale. In aggiunta, rientrano tra i soggetti agevolabili anche i titolari di quelle attività assimilabili alle attività commerciali/artigianali perché basate anch'esse sul richiamo della clientela effettuato con l'apposito allestimento dello spazio vetrina : ciò premesso sono pertanto assimilabili alle attività commerciali/artigianali solo le attività con sede operativa ubicata in locali al piano terreno con vetrina;
 - b) avere la sede operativa della propria attività che si affacci direttamente (con apposito punto di accesso della clientela) sulla strada preclusa al traffico a causa dell'apertura di un cantiere per la realizzazione di un'opera pubblica (a titolo esemplificativo, il cantiere per la realizzazione della linea del CIVIS o quello per la realizzazione della rete ferroviaria ad alta velocità) . A tal fine, si considera "preclusa al traffico" una strada per la quale a causa dei cantieri sia interdetta l'accessibilità veicolare di almeno una direzione di marcia;
 - c) subire la presenza del suddetto cantiere per un periodo superiore a 6 mesi. E' la legge stessa che indica i 6 mesi quali soglia massima di sopportazione del disagio subito dalle attività commerciali ed artigianali a causa delle interruzioni o limitazioni al traffico veicolare e pedonale, qualificando come "fiscalmente agevolabile" la situazione di disagio in presenza di lavori che si protraggano oltre tale termine. Poiché le agevolazioni in oggetto troveranno applicazione dal 01/01/2009, ai fini della verifica del possesso di questo specifico requisito (e quindi ai fini del computo dei giorni per il raggiungimento della soglia dei 6 mesi) si farà riferimento esclusivamente ai giorni di apertura del cantiere nel corso dell'anno 2009, ossia rileverà solo il periodo di apertura del cantiere successivo all'01/01/2009;
- 3 L'applicazione dell'esenzione deve essere richiesta da chi ritenga di possedere tutti i necessari requisiti con apposita istanza da indirizzare al Direttore del Settore Entrate del Comune di Bologna, in Piazza Liber Paradisus n.10, torre A piano1 c.a.p.40129. In tale istanza il richiedente dovrà:
 - a) indicare sia i propri dati personali sia i dati completi della sua attività;
 - b) indicare l'esatto indirizzo del locale interessato dalle preclusioni del traffico legate alla presenza di un cantiere per la realizzazione di un'opera pubblica ;
 - c) dichiarare il possesso di tutti i necessari requisiti per l'accesso alle agevolazioni tributarie;
 - d) specificare di quali esenzioni (tra quelle deliberate) vorrebbe beneficiare.
4. Le suddette richieste verranno verificate dai competenti uffici comunali e l'agevolazione verrà riconosciuta- in forma di rimborso o altro a seconda delle specificità del caso concreto- agli aventi diritto con efficacia dal giorno dell'apertura del cantiere fino al 120° giorno successivo alla data di chiusura del cantiere con ripristino della normale viabilità pedonale e veicolare, nel rispetto comunque delle eventuali particolari decorrenze stabilite dalle norme che disciplinano il canone per l'occupazione di suolo pubblico. Il periodo interessato dal riconoscimento di questa agevolazione corrisponderà pertanto al tempo di apertura

del cantiere (ove naturalmente questo sia superiore a 6 mesi, come previsto dalla legge) addizionato di ulteriori 120 giorni (ossia 4 mesi), per un totale minimo di 10 mesi.

5. L'applicazione della suddetta agevolazione deve essere richiesta da chi se ne ritenga potenziale beneficiario (essendo in possesso di tutti i necessari requisiti) entro 5 anni dal momento in cui nasce il diritto all'agevolazione. Ciò significa che per il titolare dell'attività commerciale o artigianale (o di un'attività ad essa assimilabile, secondo quanto previsto dalla lettera a) del precedente comma 2) che risponda ai requisiti sopra elencati il diritto all'agevolazione nasce ed è esercitabile dal 181 giorno successivo all'apertura del cantiere.

Art. 31

Modalità di applicazione del canone

1. Il canone è commisurato alla superficie occupata espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.

1bis. L'arrotondamento è unico, all'interno della medesima area di riferimento, per le superfici che sarebbero autonomamente esenti in quanto inferiori, ciascuna, a mezzo mq : ne consegue che occorre sommare dette superfici e poi arrotondare unicamente la loro somma. Viceversa le superfici superiori al mezzo mq (e quindi autonomamente imponibili) devono essere arrotondate singolarmente.

2. Non sono assoggettabili al canone le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento sono complessivamente inferiori al mezzo metro quadrato o lineare.

3. Per le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, la superficie assoggettabile al canone è quella corrispondente all'area della proiezione verticale dell'oggetto sul suolo medesimo.

4. Le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto, da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, sono assoggettate al canone di cui all'art. 63, co. 2 lett. f), del D.Lgs. 446 del 15.12.1997.

5. Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate dagli esercizi per la distribuzione di carburante il canone è determinato con riferimento al numero di colonne di erogazione, escluse le colonnine per i servizi ausiliari. Per il calcolo del canone lo spazio occupato da ogni colonna di erogazione è considerato di 1 mq. Le eventuali ulteriori strutture di servizi per auto e moto insistenti sull'area quali chioschi per vendita, lavaggio, ecc. sono soggette al pagamento del canone con riferimento alla effettiva superficie occupata dalle strutture stesse.

6. Nel caso in cui l'occupazione insista su porzione di sede stradale destinata alla sosta a pagamento dei veicoli, o riservate alla sosta dei veicoli da parte dei residenti, il canone è determinato con riferimento alla intera superficie della o delle piazzole di sosta interessate ancorché occupate solo parzialmente.

7. La superficie delle occupazioni sia permanenti che temporanee eccedente i 1.000 mq. è calcolata in ragione del 10%.

8. In caso di rinuncia volontaria alla occupazione permanente di suolo pubblico di cui al precedente articolo 21, il canone annuo cessa di essere dovuto dall'anno successivo a quello in cui è stata comunicata la rinuncia stessa.

9. Se la continuazione dell'occupazione sia permanente che temporanea è resa impossibile da una causa di forza maggiore oppure da provvedimento o fatto del Comune, il rimborso o l'abbuono del canone competono, senza interessi ed esclusa qualsiasi altra indennità, per il periodo di mancata utilizzazione.

Art. 32

Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione.

2. Le occupazioni abusive sono soggette al pagamento da parte dell'occupante di fatto di una indennità di importo pari all'ammontare del canone che sarebbe dovuto per le occupazioni stesse, se regolari, maggiorato del 50% , in applicazione di quanto previsto dall'art.63 comma 2 lett.g) del D.Lgs.446/97.
3. Nel caso di pluralità di titolari della concessione o degli occupanti di fatto il canone e rispettivamente l'indennità sono dovuti dagli stessi con vincolo di solidarietà.
3. bis. Il condominio, con oneri a carico dello stesso e nella misura massima di Euro 50,00, deve esporre una targhetta che identifica il suo amministratore secondo modalità che verranno stabilite con atto dirigenziale.
4. In caso di subentro nell'occupazione in corso d'anno il canone annuale non può essere applicato più di una volta.

Art. 33

Versamento del canone per le occupazioni permanenti

1. Il canone deve essere corrisposto in unica soluzione. E' ammessa la possibilità del versamento in rate trimestrali anticipate (scadenti ciascuna nell'ultimo giorno del primo mese del trimestre), qualora l'importo del canone annuo sia di importo superiore a Euro 516,46.
 2. Nel caso di nuova concessione o di rilascio di concessione con variazione della consistenza dell'occupazione tale da determinare un maggiore canone, il versamento per l'intero o per l'importo della prima rata, quando ne è consentita la rateizzazione, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio. Il ritiro dell'atto concessorio è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
 2. bis. La variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.
 3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione, il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ciascun anno; se tale data cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.
 - 3 bis. Per gli anni 2007 e 2008 il versamento del canone per le occupazioni con passi carrabili di cui all'art. 8 bis deve essere eseguito entro il 28 febbraio 2008.
 4. Il versamento del canone va effettuato su apposito conto corrente postale del Comune intestato: COMUNE DI BOLOGNA VERSAMENTO CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - COSAP, con arrotondamento al secondo decimale tenendo conto del valore del terzo decimale; se il terzo decimale è maggiore o uguale a cinque si arrotonda per eccesso, se invece è minore di cinque si arrotonda per difetto.
 5. In caso di affidamento a terzi del servizio di accertamento e riscossione del canone, il versamento può essere effettuato anche con altre modalità che differiscono in relazione alla tipologia di occupazione cui attiene il canone:
 - a) il canone relativo ad occupazioni temporanee che non necessitano di previo atto concessorio (i c.d. "spuntisti") può essere versato direttamente in loco o presso la sede dello stesso Concessionario (pagando in contanti, con bancomat o con carta di credito) o attraverso altre modalità di pagamento (on line, rete di incasso ricevitorie Sisal, ecc.) attivate dal Concessionario previa autorizzazione del Comune.
 - b) il canone relativo ad occupazioni permanenti ed a quelle temporanee che necessitano di previo atto concessorio può essere versato direttamente presso la sede dello stesso Concessionario o attraverso altre modalità di pagamento (on line, rete di incasso ricevitorie Sisal, ecc.) attivate dal Concessionario previa autorizzazione del Comune.
- Il concessionario rilascerà ricevuta di versamento che distaccherà da apposito bollettario preventivamente vidimato dal Comune.

Art. 34

Versamento del canone per le occupazioni temporanee

1. Il canone deve essere corrisposto in unica soluzione. E' ammessa la possibilità del versamento in rate trimestrali anticipate (scadenti ciascuna nell'ultimo giorno del primo mese del trimestre), qualora l'importo del canone sia di importo superiore a Euro 516,46.

1. bis Qualora l'occupazione si riferisca a posteggi per la vendita su suolo pubblico, la causale del versamento del canone dovrà indicare il mercato o la fiera di appartenenza e l'identificazione del posteggio.

1. ter In caso di concessioni di durata inferiore all'anno che vengano richieste dal medesimo concessionario anche per l'annualità successiva, il beneficio del pagamento rateale del canone di cui al precedente comma 1 viene riconosciuto unicamente al concessionario che dimostri di essere in regola con il pagamento del canone concessorio relativo all'annualità precedente. A tal fine il concessionario dovrà allegare alla nuova istanza di concessione copia delle ricevute di pagamento del canone dovuto per la concessione relativa all'anno precedente.

2. Il versamento, per l'intero o per l'importo della prima rata quando ne è consentita la rateizzazione, deve essere eseguito prima dell'inizio dell'occupazione con le modalità previste dall'articolo precedente. Il ritiro dell'atto concessorio è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.

2. bis. La variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.

2 ter. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione, il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ciascun anno; se tale data cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.

Art. 35

Riscossione del canone

1. La riscossione volontaria del canone è curata direttamente dal Comune o da esso affidata in concessione ad apposito soggetto abilitato; quella coattiva viene effettuata, in applicazione delle vigenti norme in materia, mediante iscrizione a ruolo o, in caso di affidamento del servizio in concessione, con ingiunzione fiscale ai sensi del Regio Decreto n.639 del 1910 e successive modificazioni ed in applicazione dell'art.52 del D.Lgs.446/97.

2. Il Servizio di accertamento e riscossione volontaria e coattiva del canone può essere affidato in concessione a terzi qualora il Comune lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico e funzionale.

Art. 36

Omesso o insufficiente pagamento del canone entro la prevista scadenza

1. In caso di omesso o insufficiente pagamento del canone - o di una sua rata, nei casi di suo pagamento rateale ai sensi dell'art.34 comma 1 ultimo periodo- entro la prevista scadenza, il competente ufficio dell'Unità Entrate -o, se presente , il Concessionario della gestione del canone occupazione suolo pubblico- notifica anche con raccomandata A/R al concessionario inadempiente un sollecito assegnandogli 30 giorni -decorrenti dall'avvenuta notifica di questo sollecito- per eseguire il pagamento, con l'avvertimento che in difetto la concessione di suolo pubblico- fatto salvo quanto previsto dall'art.36bis- potrà essere oggetto di pronuncia di decadenza ai sensi ed effetti dell'art.23 comma 2 lett. a) e comma 3 - con conseguente abusività dell'occupazione che si protragga oltre la data della suddetta pronuncia- ed il credito verrà riscosso coattivamente.

1bis. Per i canoni relativi a concessioni per attività commerciali su area pubblica e attività di edicola o somministrazione di alimenti e bevande in chiosco, il sollecito di cui al comma 1 viene contestualmente inviato, con le medesime modalità, anche al proprietario dell'azienda che ne abbia ceduto a terzi la gestione.

1ter. La decadenza della concessione di suolo pubblico di cui al comma 1 comporta la revoca della eventuale autorizzazione relativa al commercio su aree pubbliche.

2. Sulle somme comunque versate in ritardo sono dovuti gli interessi moratori calcolati al tasso legale maggiorato di cinque punti percentuali decorrenti dalla scadenza di pagamento.

3. Con la notifica del sollecito di cui al precedente comma 1 vengono irrogate le sanzioni previste dal successivo art.38 per violazione delle disposizioni regolamentari relative al versamento del canone.

3bis. Abrogato.

Art. 36bis

ipotesi di sospensione dell'attività in previsione della pronuncia di decadenza

1.Nei casi di concessione per lo svolgimento del commercio su area pubblica o per i chioschi edicola o di somministrazione alimenti e bevande, il Settore competente vieta lo svolgimento della relativa attività per un periodo di 20 giorni quando il concessionario non abbia provveduto al pagamento del dovuto entro il termine di 30 giorni dalla notifica del sollecito di cui al comma 1 dell'art.36.

2. Il Concessionario destinatario del divieto di cui al comma 1 potrà riprendere la propria attività subito dopo aver versato l'importo oggetto del sollecito, previa esibizione/inoltro della relativa attestazione di pagamento al Settore che ha disposto la sospensione.

3.Al termine del suddetto periodo di sospensione, se il Concessionario non ha ancora provveduto al pagamento oggetto di sollecito il Settore competente pronuncia la decadenza della relativa concessione ai sensi ed effetti degli art.23 e 36 di questo regolamento.

4.Nel periodo di sospensione di cui al comma 1 non è possibile richiedere o comunicare il subingresso nelle relative attività, e l'eventuale svolgimento dell'attività ed utilizzo del suolo pubblico da parte del terzo è da considerarsi abusivo.

Art. 37

Recupero canone evaso e rimborsi

1. I dipendenti dell'U.I. Entrate o il Concessionario affidatario della gestione del canone di occupazione suolo pubblico provvedono, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero del canone evaso mediante notifica di apposito atto di determinazione del canone e contestuale irrogazione delle sanzioni in applicazione dell'art.38 di questo Regolamento. Tale atto viene contestualmente inoltrato alla Polizia Municipale per gli adempimenti di competenza finalizzati alla contestazione delle violazioni del Codice della Strada.

2. I dipendenti dell'U.I. Entrate o il Concessionario affidatario della gestione del canone di occupazione suolo pubblico provvedono altresì a disporre i rimborsi delle somme indebite percepite a titolo di canone.

3. Il procedimento di rimborso, attivato dal soggetto interessato con apposita istanza, deve essere concluso entro 90 giorni dalla presentazione della richiesta di restituzione.

4. Non è previsto il rimborso del canone nell'ipotesi di rinuncia ad un'occupazione permanente (art.21 comma 3 ultimo periodo 4), il cui canone cessa di essere dovuto dall'anno successivo alla rinuncia (art.31 comma 8). Non può essere accordato alcun rimborso altresì agli ambulanti relativamente ai periodi in cui non abbiano potuto occupare effettivamente lo spazio loro concessogli, trattandosi di ipotesi in cui il canone, proprio in considerazione della particolarità di tale attività, viene calcolato forfettariamente.

5. Per la decorrenza del diritto al rimborso in caso di rinuncia ad un'occupazione temporanea si rinvia a quanto disposto al riguardo dall'art.21 comma 4.

6. Qualora il Comune debba revocare o modificare la concessione ai sensi dell'art.22, il rimborso del canone eventualmente dovuto al concessionario viene disposto d'ufficio previa verifica dell'effettivo sgombero del suolo precedentemente occupato.
7. Ai diritti di credito dell'Amministrazione e del privato è applicabile la prescrizione estintiva prevista dal Codice Civile. La domanda, intesa ad ottenere la restituzione del canone da pagarsi periodicamente ad anno in relazione ad occupazioni permanenti, deve essere presentata nel termine di 5 anni dal pagamento.
8. Allo stesso termine di prescrizione di 5 anni è soggetto il diritto del Comune alla riscossione del canone dovuto in relazione ad occupazioni permanenti.
9. Si prescrive invece in 10 anni il diritto al rimborso ed all'incasso del canone dovuto per occupazioni temporanee.

Art. 38

Sanzioni

1. Le violazioni alle disposizioni contenute nel presente Regolamento, con l'eccezione di cui ai successivi commi 4 e 4 bis al successivo comma 4, sono punite, in aggiunta alle sanzioni previste dal Codice della Strada, con l'applicazione della sanzione amministrativa nella misura da Euro 51,65 a Euro 500,00 con l'osservanza delle norme contenute nelle Sezioni I e II del Capo I della legge 24.11.1981, n. 689.
2. Relativamente alle ipotesi di mancato pagamento del canone alla scadenza, al fine di graduare l'incisività delle sanzioni di cui al comma precedente si stabilisce la sanzione in misura fissa pari al 20% dell'ammontare del canone dovuto, nel rispetto comunque degli importi minimo e massimo irrogabili.
3. Il Direttore dell'U.I. Entrate o, se presente, il Concessionario affidatario della gestione del canone di occupazione suolo pubblico irrogano - con la modalità di cui al comma 3 dell'art.36 o mediante apposito provvedimento distintamente notificato- le sanzioni relative alla violazione delle norme regolamentari che disciplinano il versamento del canone di occupazione suolo pubblico. Con le medesime modalità il Direttore del Settore/Quartiere competente a rilasciare l'autorizzazione o il Direttore dell'U.I. Entrate irrogano altresì le sanzioni correlate ad ogni altra violazione delle norme del presente regolamento.
4. Le occupazioni abusive sono soggette ad una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al doppio dell'indennità prevista al comma 2 del precedente art. 32, ferme restando le sanzioni stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
- 4 bis. Le violazioni alle disposizioni contenute nell'art. 19 bis del presente Regolamento sono punite, in aggiunta alle sanzioni previste dal Codice della Strada, con l'applicazione della sanzione amministrativa nella misura da Euro 200,00 a Euro 500,00 con l'osservanza delle norme contenute nelle Sezioni I e II del Capo I della legge 24.11.1981, n. 689.

Art. 39

Entrata in vigore ed abrogazione di precedenti disposizioni

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano a decorrere dall'1.1.2004.
2. Con la medesima data viene abrogato il "Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico e per l'applicazione della relativo canone" approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione O.d.G. n.277 in data 21.12.1998 e successive modifiche.
3. Vengono altresì abrogate con la medesima decorrenza tutte le disposizioni incompatibili con quelle contenute nel presente Regolamento, ad eccezione di quelle che costituiscono norme speciali.